2017/DLC/403

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Visti il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

Vista la Convenzione/Progetto, sottoscritto in data 22/09/2014, fra Elanco Animal Health e questo Istituto denominato "Prophylactic and therapeutic efficacy of a canine leishmaniasis vaccine candidate evaluated by natural challenge in an open air-kennel";

Considerato che nell'ambito della sopracitata Convenzione/Progetto è necessario procedere all'acquisto di prodotti per biologia molecolare;

Visto il proprio Decreto in data 02/02/2017 con il quale il Dott. Luigi Gradoni è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisto dei prodotti sopraindicati;

Vista la relazione illustrativa datata 13/03/2017 resa dal RUP nella quale sono elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche oggetto della fornitura in parola;

Considerato che, così come risultante dalla relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto del presente decreto, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con l.23 giugno 2014, n.89;

Considerato che per l'individuazione dell'operatore economico al quale richiedere il preventivo è stata effettuata un'indagine informale di mercato tenendo conto della qualità, delle caratteristiche tecniche e dei costi della prestazione richiesta;

Considerato che, dopo suddetta indagine informale, l'importo complessivo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in euro 1.437,12= al netto dell'IVA, come risulta dai prezzi unitari riportati nel preventivo del 01/03/2017 presentato dalla Ditta Bio-Rad Laboratories Srl, e che tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti;

Considerato che il RUP si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 3 del d. lgs. n. 218/2016, in quanto la fornitura in parola risulta funzionalmente destinata all'attività di ricerca;

Considerato che l'importo previsto per la fornitura di cui si tratta risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata sotto soglia dell' affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016;

Considerato, pertanto, che l'affidamento della fornitura suddetta avverrà mediante affidamento diretto secondo il combinato disposto degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che l'affidamento diretto alla Ditta Bio-Rad Laboratories è motivato dal fatto che la Ditta è distributrice esclusiva su tutto il territorio nazionale dei prodotti richiesti e questi sono già stati utilizzati in passato e ne è stata apprezzata la purezza e stabilità per prestazioni, affidabilità e precisione, perciò per garantire la confrontabilità ed omogeneità dei risultati è necessario continuare ad utilizzarli per garantire la riproducibilità nell'ambito delle specifiche applicazioni sperimentali.

Considerato che la fornitura di cui sopra dovrà essere effettuata entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della procedura di affidamento diretto per la fornitura di voile sintetico e gabbie eseguite in voile sintetico;

Considerato che il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite lettera di acquisto, con la Ditta Bio-Rad Laboratories Srl, con sede in Via Cellini, 18/a – 20090 Segrate (MI), finalizzata alla fornitura di prodotti per biologia molecolare;

ART. 2

L'importo complessivo per la fornitura dei prodotti di cui all'art. 1 viene stabilito in euro 1.753,29= (Millesettecentocinquantatré/29), € 1.437,12 + € 316,17 per IVA al 22%. Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva di € 1.753,29= (Millesettecentocinquantatré/29) sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sulla Voce di Bilancio 2078, partita contabile 2017/1025/0, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, esercizio finanziario 2017.

Roma, 30 marzo 2017

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
RISORSE UMANE ED ECONOMICHE.
(Dott.ssa Rosa M. Martoccia)